



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali della
regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.:

All' assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione

c/a ass. Claudio Di Berardino

segreteria.lavoro@regione.lazio.it

Agli Uffici scolastici provinciali

Alle Organizzazioni sindacali del comparto e
dell'area dirigenziale *Istruzione e ricerca*

Oggetto: ulteriori contratti di personale docente e collaboratore scolastico per la gestione dell'emergenza epidemiologica – sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

L'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 disciplina i contratti aggiuntivi stipulati con il personale docente e ata per la gestione dell'emergenza epidemiologica, cd. "organico Covid-19".

In particolare, il comma 1, lettera *a*), consente di costituire un maggior numero di sezioni e classi, oppure di organizzare la didattica in un maggior numero di gruppi per alcune o tutte le discipline, per consentire il rispetto della distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti.

Conseguentemente, il comma 1, lettera *b*), consente di assumere più docenti per gestire l'incremento nel numero di sezioni, classi e gruppi nonché più collaboratori scolastici per far fronte alle corrispondenti ulteriori necessità di vigilanza e pulizia. Ciò può avvenire solo nel limite del fabbisogno determinato dal maggior numero di sezioni, classi



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

e gruppi e comunque inderogabilmente nel limite del *budget* di posti e ore assegnato da questa Direzione regionale.

Può accadere che il personale assunto a valere sul predetto *budget* si debba assentare mantenendo il contratto, ad es. per maternità o malattia. In tal caso, **può essere sostituito sin dal primo giorno**, ai sensi del comma 1, lettera b), secondo periodo del citato articolo 231-*bis*.

1. Budget aggiuntivo per le sostituzioni

Con l'allegato decreto 11 marzo 2021, n. 98, che sostituisce quello del 6 novembre 2020, n. 1246, ciascuna scuola destinataria delle risorse di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 riceve, altresì, un *budget* finanziario per sostituire, sin dal primo giorno, il personale così assunto.

Il budget è pari a 6.000 euro per anno finanziario più quanto occorre per coprire le sostituzioni già comunicate al servizio NoiPA e sarà periodicamente integrato sulla base dei contratti inseriti dalle scuole sul sistema informativo.

Il budget può essere utilizzato esclusivamente per sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato di cd. "supplenza breve" per sostituire dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 231-*bis* più volte citato. Non può essere utilizzato per incrementare il numero di "posti" disponibili ai sensi del medesimo articolo 231-*bis*

2. Codici da utilizzare sul sistema informativo

In nessun caso si dovrà utilizzare, per i contratti dei sostituti, il codice N19.

Per il personale assunto in sostituzione dei colleghi già contrattualizzati ai sensi dell'articolo 231-*bis* ma assenti devono, invece, essere utilizzati i codici N01, N15 ed N26, con opzione "art. 231-*bis*".

3. Casi in cui non si deve procedere alle sostituzioni

La sostituzione del personale assunto ai sensi dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 non è consentita nel caso in cui sia venuto meno il relativo fabbisogno.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

In particolare, le scuole che svolgono la parte preponderante delle attività didattiche in modalità digitale integrata – ad es. quelle collocate nelle cd. “zone rosse” – non dovranno sostituire il personale collaboratore scolastico assunto sui cd. “posti Covid-19”.

Il direttore generale

Rocco Pinneri